



REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO

*deliberato nel Consiglio di Istituto il 29 giugno 2016
revisato e deliberato nel Consiglio di Istituto il 20 dicembre 2018*

Visto il DPR n. 249 del 24/06/1998

Visto il DPR n. 235 del 21/11/2007

*il seguente Regolamento di disciplina è stato redatto con esplicito riferimento
allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249 del 24/06/1998
e DPR n. 235 del 21/11/2007)*

Art.1 aspetti generali

1.1 Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti stabiliti nello "Statuto delle studentesse e degli studenti", individua comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli Organi competenti per la loro irrogazione ed il relativo procedimento.

1.2 La responsabilità disciplinare è personale.

1.3 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che gli sia stata data la possibilità di esporre le proprie ragioni.

1.4 L'infrazione disciplinare connessa ad aspetti comportamentali influisce sulla valutazione del voto di condotta, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti.

1.5 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica, prevedendo a carico dello studente anche attività di natura sociale e culturale.

1.6 Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della proporzionalità e della riparazione del danno. Esse tengono sempre conto della situazione personale dello studente.

1.7 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'istituto sono adottati dal Consiglio di Classe a composizione allargata ad eccezione dei casi previsti nel presente regolamento.

1.8. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione, correttamente manifestata, non lesiva dell'altrui personalità.



Art.2 – Diritti degli studenti

2.1 Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso un'adeguata informazione.

2.2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

2.3 Lo studente deve essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

2.4 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

2.5 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

2.6 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, deliberate dal Collegio dei Docenti, da Enti e Associazioni Locali, ritenute congruenti al POF;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche ai Diversamente Abili;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

Art.3 – Doveri degli studenti

3.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3.2 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli Studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della Scuola.

3.3 Gli studenti, tenuti a presentarsi a Scuola con abbigliamento ordinato e decoroso, non devono compiere atti che offendono la morale, la civile convivenza o che turbano la vita della Comunità Scolastica e non devono appropriarsi di oggetti che appartengono



alla Scuola, agli insegnanti e ai propri compagni.

3.4 Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, nonché ogni altra disposizione emanata dal Capo d'Istituto, e devono utilizzare correttamente tutte le strutture della Scuola e comportarsi in modo da non arrecare danno a persone o a cose.

3.5 Conformemente alla Direttiva Ministeriale 104/2007, è severamente vietato agli studenti l'uso del cellulare nei locali scolastici. Gli alunni che avessero necessità di comunicare urgentemente con i propri genitori per indifferibili e obbiettive motivazioni potranno farlo rivolgendosi al personale di Segreteria. La Scuola non risponde della sottrazione dei telefoni cellulari utilizzati indebitamente dagli studenti.

Art. 4 – Mancanze disciplinari

4.1 Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti che contravvengono ai doveri suddetti e che possono verificarsi durante il normale orario delle lezioni, nel corso del trasferimento da o verso le aule e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi d'istruzione, visite guidate, attività aggiuntive, ecc.), e durante tutta la presenza dello studente nei locali e nell'area dell'Istituto (comprese aree esterne di pertinenza dell'istituto).

4.2 Mancanze lievi:

- portare in ritardo le giustificazioni delle assenze;
- presentarsi in ritardo alle lezioni dopo intervalli o al cambio d'ora;
- disturbare lo svolgimento della lezione;
- usare il telefono cellulare all'interno dell'edificio scolastico;
- usare apparecchi audio durante le lezioni, fatta salva autorizzazione del docente interessato;
- non rispettare le regole che ciascun docente considera funzionali al proprio percorso educativo e rende note all'inizio dell'anno scolastico;
- superare più di 18 ingressi alla seconda ora nel trimestre e 25 nel pentamestre, pari a circa il 20% del monte ore di ciascun periodo scolastico in cui è divisa l'attività didattica.
- non osservare le disposizioni organizzative vigenti nell'Istituto (es. usare l'ascensore, usare in modo improprio gli arredi ecc...).

4.3 Mancanze gravi:

- perseverare in atteggiamenti di mancanza lieve già sanzionati;
- falsificare o manomettere il libretto delle assenze e delle comunicazioni alla famiglia.
- Gravi inadempienze relative al regolamento d'Istituto, che non permettono di garantire il dovere di vigilanza da parte della scuola nei confronti degli studenti (ad es. uscita dalla scuola senza autorizzazione del D.S. o del suo delegato, ingresso alla scuola senza autorizzazione del D.S. o del suo delegato) ;
- non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (es. scherzi, spintoni o altri atti che possano creare situazioni di pericolo) ;
- mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'Istituto, ai compagni o a chiunque sia presente nella scuola;



- danneggiare con colpa i beni dei compagni;
- danneggiare locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola, con colpa;
- fumare nei locali dell'Istituto (compreso il cortile).

4.4 Mancanze gravissime:

- danneggiare con dolo i beni dei compagni;
- danneggiare con dolo locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola;
- fare foto o videoriprese con qualsiasi tipo di apparecchio senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico
- compiere furti a danno dei compagni, del personale, dell'Istituto;
- usare minacce, di qualsiasi tipo o con qualsiasi mezzo, oppure violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella Scuola;
- commettere altri reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale.
- Portare a scuola o utilizzare sostanze stupefacenti di qualsiasi genere, bevande alcoliche e/o materiale che può procurare danni a terzi (coltelli, armi, oggetti contundenti, ecc.)

Art. 5 bullismo e cyberbullismo

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

- **Legge 71/2017 Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.



- Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Pull a pig anche nella forma più lieve: creazione di account falso per denigrare e ridicolizzare un'altra persona
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi o gravissime e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento d'Istituto. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

Art. 6 - Sanzioni

6.1 Sanzioni per mancanze lievi

Per le mancanze lievi è prevista la nota disciplinare sul registro elettronico da parte del docente o del Dirigente scolastico, che informeranno lo studente dell'avvenuta segnalazione.

Lo studente avrà diritto di presentare ricorso contro la segnalazione entro una settimana su apposito modulo, motivando dettagliatamente il motivo del ricorso.

Entro sette giorni il Dirigente Scolastico esaminato il ricorso ed ascoltati eventualmente gli interessati provvederà a formulare un giudizio sul ricorso. Laddove la richiesta dello studente non sarà accolta lo stesso studente avrà facoltà di presentare ricorso all'Organo di garanzia interno.

Raggiunte tre note disciplinari relative alle mancanze lievi il consiglio di classe, o il Dirigente scolastico su delega del consiglio di classe, su segnalazione del coordinatore sanzionerà lo studente con una sospensione di un giorno senza obbligo di frequenza.

Il consiglio di classe potrà, con apposita delibera, delegare il coordinatore alla sanzione del provvedimento senza la convocazione del consiglio.

Il coordinatore non prenderà in considerazione nel computo note relative a mancanze di carattere didattico (compiti non fatti, materiale non portato, ecc.) che invece influiscono sulla valutazione delle singole discipline come da relativi contratti formativi.

Inoltre essendo la responsabilità personale sarà computata una nota riferita a tutta la classe solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la responsabilità di tutti gli studenti presenti in classe. Sarebbe opportuno pertanto che la nota disciplinare riportasse i nominativi degli studenti coinvolti.

Una volta formalizzata la sospensione sarà notificata alla famiglia dello studente che avrà facoltà di chiedere al Dirigente Scolastico la commutazione della sanzione in attività di natura sociale e culturale, la cui efficacia sarà valutata dal Consiglio di classe o dallo stesso D.S.



Il provvedimento deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente.

6.2 Sanzioni per mancanze gravi (da uno a cinque giorni di sospensione senza obbligo di frequenza) e per mancanze gravissime (da cinque a quindici giorni di sospensione senza obbligo di frequenza)

Le mancanze gravi e gravissime saranno segnalate sul registro di classe dal docente o dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico avvia la procedura di sanzione in sintonia con quanto previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti":

- 1* Il D.S. individua il responsabile del procedimento fra i docenti della classe dello studente e avvisa i genitori dello studente dell'avvio della procedura disciplinare.
- 1* Il responsabile del procedimento sentiti i testimoni, ascoltato lo studente (le cui dichiarazioni saranno sottoscritte dallo stesso) ed i docenti interessati all'episodio predispone una relazione che sarà posta all'attenzione del D.S e del consiglio di disciplina.
- 1* Il consiglio di disciplina si riunisce acquisendo la relazione stilata dal responsabile del procedimento. Su esplicita richiesta da parte dello studente interessato si ascolterà la sua dichiarazione di difesa o si leggerà la sua memoria scritta. Dopo avere esaminato gli atti presentati, si pronuncerà circa l'eventuale sanzione disciplinare.
- 1* Una volta formalizzata la sospensione sarà notificata alla famiglia dello studente che avrà facoltà di chiedere al Dirigente Scolastico la commutazione della sanzione in attività di natura sociale e culturale, la cui efficacia sarà valutata dal consiglio di disciplina o dallo stesso D.S.

Il provvedimento deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente

Per infrazioni gravissime che per la loro gravità rivestono violazioni di carattere penali (furti, minacce, violenza, ecc.) il Dirigente Scolastico contemporaneamente alla procedura disciplinate interna sarà tenuto a denunciare l'accaduto alle Autorità competenti.

6.3 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in



coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

6.4 Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 5.3 e 5.4, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

6.5 Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 5.4 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Art. 7 – ricorsi

- 1* Sarà facoltà della famiglia dello studente o dello stesso, se maggiorenne, presentare ricorso avverso alla sospensione all'Organo di garanzia (punto 7.3) interno che dovrà pronunciarsi entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
- 1* Come previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", l'ultimo grado di ricorso può esser inoltrato all'Organo di garanzia presente presso l'USR che si esprime circa la corretta applicazione dello stesso Statuto.



Art. 8 – Organi competenti

8.1 Consiglio di disciplina

Viene istituito annualmente. E' costituito dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe, nonché dai rappresentanti dei genitori e degli studenti della classe stessa. E' l'organismo deliberante in materia di provvedimenti che implicano l'allontanamento di uno studente, per un massimo di 15 giorni, a causa di mancanze gravi o gravissime.

8.2 Consiglio di istituto

Organo competente per valutare le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

8.3 Organo di garanzia

Viene istituito annualmente. E' composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e da un docente eletto dal Collegio dei Docenti. Ne fanno parte, inoltre, un genitore ed uno studente individuati dal Consiglio di Istituto. E' l'organo competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.

L'organo di garanzia in prima convocazione deve essere “perfetto”(le deliberazioni sono valide se sono presenti tutti i membri), in una eventuale seconda convocazione la seduta è valida se presente la metà più uno dei membri

I membri degli organi competenti che risultano direttamente coinvolti nel procedimento non hanno diritto di voto al momento delle relative delibere.